- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella fissazione dell'importo base della sanzione.
 - Si afferma a questo riguardo che ai fini del calcolo dell'importo base dell'ammenda la decisione impugnata ha preso in considerazione il valore delle vendite realizzate nell'ultimo anno di partecipazione all'infrazione, sebbene tale valore non fosse affatto rappresentativo della reale forza di mercato delle ricorrenti e delle altre parti del procedimento.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003.
 - Si afferma a questo riguardo che il valore preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo del limite del 10 % previsto dall'art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003 è palesemente errato, in quanto tale dato:
 - include l'intero fatturato del Gruppo CCPL, ancorché la Commissione non abbia affatto provato la c.d. parental liability della società madre del Gruppo;
 - include il fatturato generato da entità che non facevano più parte del Gruppo CCPL al momento della decisione;
 - non tiene in alcuna considerazione alcune circostanze specifiche della composizione del fatturato attribuito al Gruppo CCPL.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell'entità della sanzione.
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non avrebbe minimamente preso in considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore degli imballaggi e che l'ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe palesemente e ingiustificatamente sproporzionata rispetto a quella delle altre parti.
- 5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE, per aver tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal gruppo CCPL.
 - La decisione impugnata, pur riconoscendo la situazione di gravissima crisi in cui versano le ricorrenti, non ne avrebbe tenuto sufficientemente conto nella graduazione della sanzione.

Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione

(Causa T-523/15)

(2015/C 354/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapest, Ungheria), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, F. Moretti, avvocato, A. Bardanzellu, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— in via preliminare, disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'analisi economica del caso;

- annullare la Decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile a Linpac il beneficio dell'immunità dalle sanzioni di cui alla Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («Comunicazione»);
- annullare la Decisione nella parte in cui ha imputato anche a Italmobiliare le condotte sanzionate, condannandola in solido al pagamento delle ammende;
- ridurre gli importi delle sanzioni inflitte;
- condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-522/15, CCPL e a./Commissione.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- Primo motivo: violazione della Comunicazione e del principio di parità di trattamento per aver la Commissione concesso il beneficio dell'immunità a Linpac, sebbene non sussistessero le necessarie condizioni previste dalla Comunicazione stessa.
- 2. Secondo motivo: violazione dell'art. 101 TFUE, dei principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo («Convenzione») e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta di Nizza»), del diritto fondamentale di proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, per aver la Commissione erroneamente attribuito a Italmobiliare la responsabilità solidale, in quanto società madre, per atti compiuti da società controllate.
- 3. Terzo motivo: violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1), degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 («Orientamenti»), nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla determinazione dei seguenti elementi/parametri di calcolo delle sanzioni: (i) valore delle vendite; (ii) importo per gravità; (iii) entry fee; (iv) adeguamenti dell'importo di base (in particolare, mancata considerazione dello stato di crisi del settore); (v) soglia edittale massima ex art. 23(2) del Reg. 1/2003; e (vi) insufficiente riduzione delle sanzioni in ragione della lunga durata del procedimento; nonché, infine, violazione dell'art. 101 TFUE, degli Orientamenti e dell'obbligo di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di applicazione del par. 35 dei suddetti Orientamenti.
- 4. Quarto motivo: le ricorrenti chiedono che, in base all'art. 31 del Reg. 1/2003, il Tribunale dell'Unione europea eserciti la propria competenza giurisdizionale di merito e, anche in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, sostituisca la propria valutazione a quella della Commissione e riduca comunque le ammende complessivamente inflitte nella Decisione.